



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO

www.guardiacostiera.gov.it/riposto - telefono: 095 931 862

ORDINANZA N.19/2016

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO NEL PORTO DI RIPOSTO

Il Capo del Circondario e Comandante del Porto di Riposto:

- Visti gli articoli 17, 30, 862 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e articoli 59 e 60 del Regolamento di esecuzione – Parte Marittima – approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo;
- Visto la Legge nr. 84 del 28.01.1994 *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista il D.P.R. nr.134/2005 *“Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”*;
- Visto il Decreto Legislativo nr. 272 in data 27.07.1999 recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in mabito portuale a norma della Legge 31 dicembre 1998, nr.486”*;
- Vista il Decreto Legislativo nr.139 in data 08.03.2006 *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed i compiti del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della Legge 29.07.2003 nr.229”*
- Vista i Decreti Legislativi nr.152 e nr.205 rispettivamente in data 04.04.2006 e 06.11.2007 con i quali sono state emanate specifiche norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la

Direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

Vista il Decreto Legislativo nr.81 del 9.04.2008 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

Visto il Decreto Ministeriale 15 maggio 1997 ed il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2006 dell'allora Ministero dei Trasporti con i quali vengono dettate specifiche norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla Direttiva 94/55/CE;

Visto la Circolare Titolo: Porti, Serie VII, n.16 prot. nr.DEM3/1823 in data 19.07.2002 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dettato le linee guida tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle navi;

Vista la propria Ordinanza nr.03/2003 emanata in data 06.03.2003 recante il *“Regolamento del servizio di bunkeraggio nel Porto di Riposto”*;

Ritenuto opportuno aggiornare la disciplina del bunkeraggio considerate le nuove banchine realizzate nel Porto di Riposto rispetto alla data di emanazione dell'Ordinanza 3/2003 così come disciplinate dalla Ordinanza nr.14/2015 del 16.06.2015;

Visto il verbale di riunione tenutasi il giorno 29.02.2016 presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto a cui hanno preso parte qualificati rappresentanti dei seguenti Uffici:

- Comando Provinciale VV.F. – Catania;
- Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio Ufficio Genio Civile - U.O. 22 - Demanio Marittimo – Catania;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato - Sezione di Riposto;
- Chimico del Porto – Dott. Carmelo Tinè;

e, per il Comitato di sicurezza e igiene del lavoro del Porto di Riposto:

- ASP Catania - Servizio SPRESAL (C.A. Dott. Rosario DI STEFANO e Dott. Santo DE LUCA);
- Marina di Riposto - Porto dell'Etna S.p.a (sig. Emiliano INDELICATO (ASPP), Leonardo BIASI (RSPP) e Alfredo PAPPALARDO (RLS));

- Visto il foglio prot. 5440 del 02.03.2016 con il quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, a scioglimento delle riserve formulate in sede di riunione si ritiene, così come previsto al punto k) dell'art. 8 della Circolare Titolo: Porti, Serie VII, n.16 prot. n.DEM3/1823, congrua, per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed autobotte, la distanza di sicurezza per un raggio di 20 metri, sottolineando che vengano adottati, ai fini della sicurezza, ulteriori accorgimenti, quali:
- Il rifornimento potrà avvenire esclusivamente tramite autobotte, sprovvista di rimorchio, o autoarticolato che dovrà posizionarsi sulla relativa banchina con senso di marcia consono a quello di allontanamento dal sedime verso la pubblica via;
 - Dovrà essere interdetto l'accesso a qualunque automezzo nella banchina o molo, durante le operazioni di rifornimento, già dalla banchina Comandante Giarrizzo e Colonnello S. Grasso;
 - Durante le operazioni a mezzo autobotte presso il molo Rapisarda dovrà essere vietata l'erogazione di carburante dai distributori fissi;
- Vista la richiesta di integrazione del parere inviata al Comando Provinciale VV.d.F. con nota prot. 3675 del 8.4.2016 circa le misure di interdizione del traffico e la possibilità di rifornimento contemporaneo ad uno dei serbatoi interrati dei distributori fissi mediante autobotte e ad una unità ormeggiata (attingendo dall'altro serbatoio), riscontrata in data 18.4.2016 (prot. nr.9487) con parere positivo e relative prescrizioni;
- Vista l'ulteriore integrazione richiesta al Comando Provinciale VV.d.F., pervenuta nota prot.nr.14960 del 10.6.2016, in cui è stato rappresentato che *"...stante il chiarimento fornito dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. 143/DG/2000 del 23.6.2000, l'obbligo di dotarsi di dispositivi per la captazione dei vapori è cogente solamente per le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti"*, e, pertanto, non applicabile agli impianti destinati al rifornimento delle unità navali;
- Visto il foglio prot. n.020320/CT del 2.03.2016 con il quale Chimico del Porto di Riposto, Dott. Carmelo TINE', a scioglimento delle riserve formulate in sede di riunione si ritiene, così come previsto al punto k) dell'art. 8 della Circolare Titolo:Porti, Serie VII, n.16 prot. n.DEM3/1823, congrua, per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed autobotte, la distanza di sicurezza per un raggio di 20 metri;

O R D I N A

Articolo unico

1. È approvato e reso immediatamente esecutivo l'allegato *“Regolamento per le operazioni di bunkeraggio nel porto di Riposto”*.

2. L'Ordinanza n.03/2003 del 6.03.2003, citata in premessa, è abrogata.

Riposto, lì 12 giugno 2016

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI RIPOSTO

Tenente di Vascello (CP)

Luca PROVENZANO

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.23-ter del D.Lgs.nr.82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale)*

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO DEL PORTO DI RIPOSTO

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e lubrificanti effettuate, con qualsiasi mezzo, all'interno del Porto di Riposto nei confronti di tutte le unità navali e degli impianti fissi in banchina.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini della presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) *Bunkeraggio*: il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili e lubrificanti destinati alla propulsione ed ai servizi della nave – con punto di infiammabilità maggiore/uguale a 60 C° - effettuato ad unità navale all'ormeggio in porto secondo le modalità indicate nei successivi articoli;
- b) *Autobotte*: veicolo costruito per il trasporto di prodotti liquidi, comprendente una o più cisterne oltre al veicolo, rispondente alle modalità costruttive determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; (dall'entrata in vigore del D.M. 19/09/2005 i veicoli *cisterna* devono essere muniti del previsto certificato (ADR mod. DTT 306 "*Barrato rosa*"), per trasporti sia nazionali che internazionali. I veicoli sprovvisti dei requisiti per il rilascio di tale certificato possono circolare solo in ambito nazionale e con la prevista documentazione, rappresentata dal libretto cisterna MC 452 o MC 813, in attesa dell'introduzione di un apposito "certificato di idoneità alla circolazione nazionale").
- c) *Impianto Fisso*: distributore fisso ubicato in banchina;
- d) *Guardia ai fuochi*: personale addetto al servizio integrativo antincendio, iscritto nei registri tenuti dalla Capitaneria di Porto di Catania;
- e) *Vigilanza Antincendio*: la sorveglianza effettuata da personale addetto alla prevenzione incendi, in applicazione alla vigente normativa in materia. Tale sorveglianza è effettuata, a bordo, mediante il personale imbarcato mentre, a terra, indifferentemente dal personale dei Corpo dei VVdF o da Guardie Fuochi abilitate secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 3

Modalità di esecuzione del bunkeraggio

1. Il rifornimento dei prodotti oggetto del presente Regolamento è effettuato secondo le modalità sotto specificate:

- a) Bunkeraggio a mezzo impianto fisso: è effettuato dalle società concessionarie di distributori fissi in banchina, come definiti dal D.Lgs nr.32 del 11.02.1998, per il rifornimento di carburanti alle unità navali, compresi quelli con punto di infiammabilità inferiore a 60 C°;
- b) Bunkeraggio a mezzo autobotte: è effettuato esclusivamente dalle società iscritte nei registri ex art.68 del Codice della Navigazione e che operano con veicoli cisterna riconosciuti idonei e conformi alle norme costruttive determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed equipaggiati con le dotazioni prescritte al presente Regolamento.

ARTICOLO 4

Prescrizioni comuni per lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio

1. Durante le operazioni di bunkeraggio sia da impianto fisso che da autobotte sono adottati i criteri di sicurezza di cui al presente articolo.

2. I soggetti responsabili delle operazioni e del rispetto delle prescrizioni imposte, oltre al Comandante dell'unità rifornita ed all'Ufficiale di bordo responsabile delle operazioni, sono:

- il titolare della società fornitrice del carburante e l'autista del veicolo (se il Bunkeraggio avviene a mezzo autobotte);
- il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento (se il bunkeraggio avviene a mezzo impianto fisso);

3. Si elencano, di seguito, le prescrizioni di sicurezza:

- a) Tutti i presidi antincendio fissi e/o portatili delle navi, dei veicoli cisterna, degli impianti fissi e dei depositi costieri sono tenuti in stato di perfetta efficienza. A cura della ditta rifornitrice, in prossimità del distributore fisso o dell'autobotte sono predisposti, in posizione tale da essere immediatamente pronti all'uso:
 - Dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione della prevenzione antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F.;
 - 50 metri di panne galleggianti;

- Una scorta di almeno due sacchi da 25 Kg di materiale assorbente di tipo approvato nonché di mezzi di raccolta, per la bonifica delle acque eventualmente inquinate.
 - un bidone contenente almeno 50 litri di disperdente di tipo approvato.
- b) per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zone interessata è opportunamente transennata con catenelle appoggiate su sostegni a non meno di 5 (cinque) metri dall'autobotte o distributore segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- c) le operazioni di rifornimento sono eseguite preferibilmente nelle ore diurne.
- Se il rifornimento avviene in ore notturne, il percorso della manichetta ed il suo collegamento al collettore di imbarco della nave sono illuminati con intensità non inferiore a 10 lux ad un metro dai piani di lavoro. In tali casi l'impianto elettrico di illuminazione è realizzato in conformità alla Legge (al momento della emanazione del presente Regolamento, tra l'altro, alla L. nr.186 del 1968);
- d) Il personale addetto al distributore fisso od all'autobotte ed il personale di bordo rispetta il divieto di fumo entro un area di 20 metri e di uso di fiamme libere o di strumenti che possano generare scintille a bordo ed entro 50 metri diffidando i terzi al rispetto di tali divieti.
- e) È vietato procedere all'erogazione del carburante con unità affiancata ad altre;
- f) le operazioni di bunkeraggio sono eseguite esclusivamente in presenza di condizioni meteomarine favorevoli. In caso di peggioramento delle condizioni durante le operazioni ed, in particolare, nel caso di scariche elettrostatiche in atmosfera, il rifornimento è immediatamente sospeso e ne viene data tempestiva notizia l'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;
- g) durante le operazioni di bunkeraggio, in caso di fuoriuscite incontrollate di carburante, eventi dannosi o stati di pericolo, il Comandante della nave e la società rifornitrice informano immediatamente l'Autorità Marittima, adottano tutti i provvedimenti necessari al contenimento dell'evento e ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze e, in presenza di sversamenti, assicurano le necessarie azioni atte ad evitare la fuoriuscita ed a limitare fenomeni di inquinamento.

L'obbligo d'informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza della nave, delle persone e delle infrastrutture portuali. Sono a carico del fornitore del servizio e della nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica delle zone inquinate ed ogni altro costo derivante dalle attività contemplate nel presente Regolamento.

L'uso di prodotti chimici dis inquinanti deve essere autorizzato dall'Autorità Marittima. A norma dell'art. 12 della Legge nr.979 del 31.12.1982, in caso di inadempienza da parte dei responsabili ovvero per motivi d'urgenza, l'Autorità Marittima ha facoltà di far eseguire per conto ed a spese degli stessi, tutte le misure ritenute necessarie per contenere ed abbattere l'inquinamento;

- h) le manichette, se utilizzate per le operazioni di bunkeraggio, devono essere in perfetto stato ed essere costruite in conformità alle norme EN1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni 12 mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità Gestione delle infrastrutture e per la navigazione e demanio marittimo nr.105 del 21 settembre 2000. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984). I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- date e pressioni di collaudo;
- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette. Il dato relativo alla “*massima temperatura di esercizio*” da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002;

- i) tutte le unità navali che manovrano o navigano in prossimità di una unità intenta in operazione di bunkeraggio, procedono con la massima cautela, avendo cura di non generare moto ondoso tale da comprometterne la sicurezza delle operazioni in corso e mantenendosi comunque ad una distanza superiore al raggio di 20 metri.

4. Il Comandante dell'unità rifornita, durante l'operazione di bunkeraggio, cura e fa osservare personalmente o solidalmente con la società rifornitrice, le seguenti prescrizioni:

- a) Predisporre un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquamento a mezzo personale di bordo;
- b) Issa a riva, di giorno, la bandiera "B" del Cadice Internazionale dei segnali o, di notte, un fanale fisso a luce rossa visibile per 360°;
- c) Spegne i motori di propulsione e disinserisce il quadro elettrico, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- d) Impone il divieto di fumare nei ponti superiori;
- e) Vieta l'uso di fiamme libere di qualsiasi natura;
- f) Vieta l'uso di apparecchiature elettriche che possano generare scintille;
- g) Cura che i fumaioli dei locali macchine e le cucine siano dotate di reti parascintille o, in caso contrario, cura lo spegnimento degli impianti per tutta la durata del rifornimento;
- h) Non effettua operazioni di bunkeraggio durante temporali e, se iniziate, le sospende immediatamente;
- i) Effettua le opportune segnalazioni affinché altre unità non si avvicinino entro il raggio di 20 metri;
- j) Provvede affinché sia ventilato sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.

ARTICOLO 5

Prescrizioni particolari per il bunkeraggio con impianto fisso

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo distributori fissi installati in banchina sono eseguite durante l'apertura dell'esercizio rispettando le prescrizioni generali di cui all'articolo precedente ed, inoltre:

- a) I distributori automatici devono essere muniti, oltre alle dotazioni previste dall'articolo 4, dei seguenti dispositivi:
 - dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e mezzi antincendio prescritti nel medesimo D.M.;
 - dotazioni eventualmente prescritte dalla locale commissione ex art. 48 del R.C.N;

- b) È apposto in posizione ben visibile un cartello con la scritta “RIFORNIMENTO CARBURANTE IN CORSO – VIETATO FUMARE”;
- c) Le presenti disposizioni sono portate a conoscenza dell’utenza esponendo il presente regolamento in formato 70x100 in prossimità del distributore;
- d) L’ormeggio alle banchine in cui sono ubicati i distributori fissi è consentita ai soli mezzi che effettuano operazioni di bunkeraggio e per il solo periodo di tempo necessario per il rifornimento;
- e) Il rifornimento avviene soltanto con l’imbarcazione ormeggiata di fianco e non a più unità contemporaneamente.

ARTICOLO 6

Prescrizioni per il rifornimento dei distributori fissi sistemati in banchina

1. Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni. Per quanto applicabili, vigono le disposizioni dell’art. 7 del presente Regolamento.

2. Durante la caricazione a mezzo autobotti dei serbatoi del distributore fisso situato nella Banchina Arcidiacono del Molo di Sopraflutto è possibile procedere al contemporaneo rifornimento di una unità navale alle seguenti condizioni:

- a) i serbatoi impiegati (per il rifornimento all’unità e per la caricazione) devono essere differenti e separati;
- b) entrambe le operazioni devono avvenire da parte di una unica Ditta o vi deve essere corrispondenza fra i rappresentanti legali o fra i Direttori tecnici responsabili della sicurezza per la supervisione delle operazioni delle ditte coinvolte.

ARTICOLO 7

Prescrizioni per il bunkeraggio a mezzo autobotte

1. Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte sono effettuate all'interno del Porto di Riposto esclusivamente nelle sottoelencate banchine, meglio evidenziate nell'allegato stralcio planimetrico (All.1):

- a) Nel Molto di Sopraflutto sulle Banchine "C.te S. Puglionisi" e "Marò Costanzo";
- b) Nel porto turistico "Marina di Riposto-Porto dell'Etna" lungo i primi 80 metri, a partire dalla testata, lato esterno del molo "Sen. Dott. S. Rapisarda";
- c) Nella darsena comunale lungo tutto il lato esterno della banchina "T.V. G.B. Cardillo".

2. Le operazioni di rifornimento possono riguardare esclusivamente prodotti petroliferi con punto di infiammabilità determinato col sistema a vaso chiuso $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ed appartenenti ai prodotti della categoria "C".

3. Durante il rifornimento è assicurato apposito servizio di vigilanza a terra dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e/o da Guardie Fuochi con almeno 3 unità e secondo le prescrizioni di cui al comma 4, lett. f).

4. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 4 sono osservate le seguenti norme:

- a) la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte;
- b) sulle banchine di cui al comma 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di autoarticolati (semirimorchi) o di autobotti comunque sprovviste di rimorchio (autotreni) e non è consentita la contemporanea presenza di più autobotti;
- c) ciascuna autobotte, si posiziona sulla relativa banchina con senso di marcia consono a quello di allontanamento del sedime verso la pubblica via ed esce dal Porto immediatamente dopo aver concluso il rifornimento;
- d) le autobotti, ovvero i distributori mobili, devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per trasporto di prodotti infiammabili e, quindi, alle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustione dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e di quelle contenute nel D.M. 31/07/1934 e successive modifiche. Il conducente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 15 maggio 1997;
- e) tra l'autobotte e la nave è garantita equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;

- f) Durante le operazioni di bunkeraggio che avvengono sulle banchine di cui al comma 1, su tutta la lunghezza della banchina interessata, è vietata la presenza di qualsiasi veicolo diverso dall'autobotte rifornitrice.

Il titolare della concessione demaniale (nel caso di banchina in concessione) e la società rifornitrice, sono responsabili in solido di verificare il completo sgombero dei veicoli presenti prima di iniziare il rifornimento e l'interdizione fisica all'accesso durante le operazioni;

- g) Sul Molo "Sen. Rapisarda", durante il rifornimento, non è consentito procedere all'erogazione di carburante dai distributori fissi ivi presenti;

- h) Se il servizio di sorveglianza è espletato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra impiegata deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima, che provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo Guardie Fuochi abilitate, se disponibili o, in mancanza, a negare l'autorizzazione al rifornimento. Detto servizio, dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n°261 del 22 febbraio 1996, con relativi oneri di spesa a carico del richiedente.

Se la sorveglianza è espletata da una guardia fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma;

- i) le operazioni di rifornimento sono effettuate sotto il diretto controllo di un Ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente Regolamento. Il conducente dell'autobotte rimane sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- j) l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;
- k) durante il rifornimento la nave sospende tutte le operazioni commerciali; in caso di navi traghetto, non vi devono essere passeggeri ed autovetture a bordo. Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscono pericolo per le operazioni di rifornimento;

l) non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte, né con distributori mobili posizionati all'interno dell'autorimessa della nave stessa;

m) **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELLA BANCHINA "M.COSTANZO":**

- L'autobotte, considerate le dimensioni della carreggiata stradale, si avvicina all'unità da rifornire esclusivamente a marcia indietro.

ARTICOLO 8

Autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio

1. Per il bunkeraggio a mezzo impianto fisso o tramite autobotte all'impianto stesso non è richiesta alcuna autorizzazione/notifica per la singola operazione.

2. Per le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte, al fine di ottenere l'autorizzazione, è presentata apposita istanza in duplice copia di cui una in bollo, conforme al modello di cui all'allegato 2, firmata sia dal responsabile della ditta rifornitrice che dal Comandante della nave, direttamente o per il tramite dell'Agenzia marittima che rappresenta l'armatore, almeno 24 ore prima dell'orario del previsto rifornimento, di cui almeno 6 ore lavorative. Con la sottoscrizione si attesta di essere a conoscenza delle presenti norme e che i mezzi antincendio ed antinquinamento sono a norma, in perfette condizioni e pronti all'impiego. L'istanza riporta i nominativi dei responsabili delle operazioni e i dati e l'ormeggio della nave da rifornire, i dati del veicolo cisterna e del conducente che effettuerà il rifornimento, gli estremi dell'iscrizione ex art. 68 C.N. della ditta rifornitrice, il giorno e l'ora di esecuzione di bunkeraggio, la tipologia ed il quantitativo del prodotto da rifornire.

3. In caso di comprovata impossibilità del Comandante della nave, l'istanza può essere anticipata da una richiesta dell'agente marittimo raccomandatario in nome e per conto del Comandante stesso. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata solo a seguito della controfirma di tale istanza da parte del Comandante della nave.

4. Se le operazioni di rifornimento sono effettuate sul Molo "Sen. Rapisarda" l'istanza è firmata anche dal legale rappresentante della società "Marina di Riposto-Porto dell'Etna Spa", concessionaria della struttura portuale in parola.

5. Entro 5 giorni lavorativi dal termine delle operazioni di bunkeraggio effettuate sia con autobotte che da impianto fisso, il Comandante dell'unità ovvero l'Agente Raccomandatario Marittimo consegna all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto copia del *Bunker Delivery Receipt* (c.d. B.D.N.) compilato in ogni sua parte.

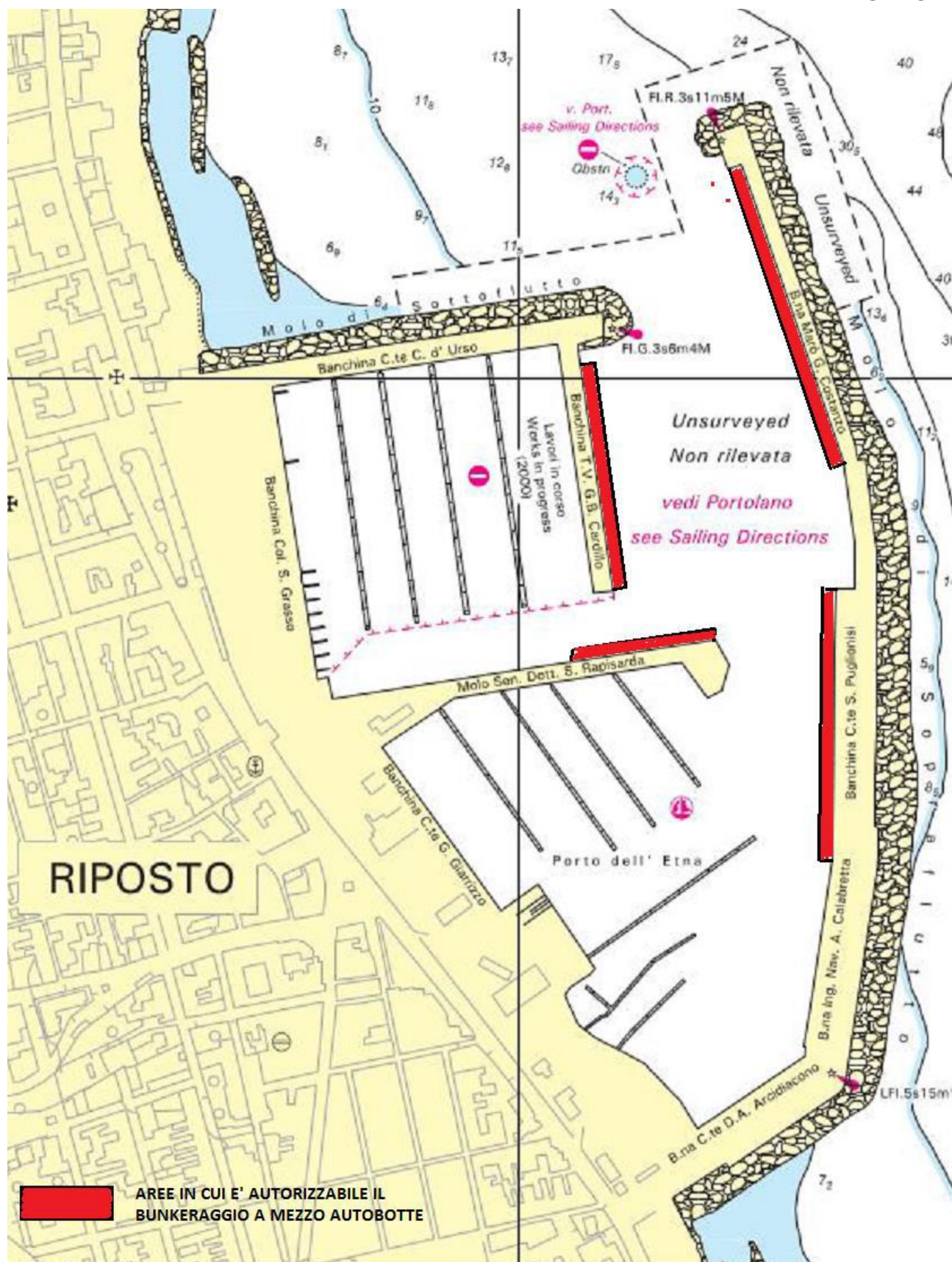
6. Prima di iniziare le operazioni di rifornimento da autobotte, il responsabile della ditta rifornitrice si assicura che l'unità rifornita sia in possesso dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

Riposto, lì 12 giugno 2016

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI RIPOSTO

Tenente di Vascello (CP)
Luca PROVENZANO

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.23-ter del D.Lgs.nr.82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale)*



ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO
U.O. TECNICA

I Sottoscritti:

- Sig. _____ nato il _____ a _____
_____ e residente in _____

Comandante della unità da ☐ traffico ☐ pesca ☐ diporto denominata _____ di bandiera _____
_____ sigla di iscrizione _____
_____ TSL/GT _____;

- Sig. _____ nato il _____ a _____
_____ e residente in _____

titolare/responsabile per la sicurezza della ditta rifornitrice denominata _____
con sede in _____ (_____), iscritta
al registro di cui all'articolo 68 Cod.Nav. in data _____ proprietaria
dell'autobotte marca/mod. _____
targa _____ polizza assicurativa
nr. _____ rilasciata da _____
ADR (mod.DTT306) o altro equivalente _____

CHIEDONO

L'autorizzazione ad eseguire le operazioni di bunkeraggio della predetta unità a mezzo Autobotte presso la banchina ☐ COSTANZO ☐ PUGLIONISI ☐ RAPISARDA ☐ CARDILLO del Porto di Riposto il giorno ____/____/____ dalle ore ____ alle ore ____.

Ai fini della presente istanza, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (Art. 76, DPR n. 445 del 28.12.2000 - Art. 483 Codice Penale):

DICHIARANO

1. Le operazioni si svolgeranno nelle rispetto delle prescrizioni di cui al “**Regolamento per le operazioni di bunkeraggio alle unità navali nel porto di Riposto**” approvato con Ordinanza nr.10/2016 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto di cui **dichiarano di aver preso visione**.

Il responsabile della ditta rifornitrice dichiara di aver **reso edotto il conducente dell’autobotte** circa il contenuto del Regolamento e degli obblighi di interesse;

2. Le attrezzature ed i dispositivi antincendio ed antinquinamento della nave e dell’autobotte sono a norma, in perfetto stato di efficienza e pronti all’uso;
3. **Tipo** di carburante: _____;
4. **Quantità** di carburante da imbarcare in mc: _____;
5. Orario di previsto inizio _____ ed ultimazione _____ delle operazioni;
6. **Nominativo e generalità dei responsabili PRESENTI alle operazioni:**

- Per la nave da rifornire (**se diverso dal Comandante**): COGNOME _____
NOME _____ Nazionalità _____
(qualifica _____ di
bordo: _____).
- Conducente autobotte: COGNOME _____ NOME _____ nato
a _____ il _____ e residente in _____
certificato di abilitazione professionale (CFP - patentino ADR) _____;

7. Il Comandante dell’unità rifornita dichiara che, prima del rifornimento, farà in modo di essere pronto a manovrare con i propri mezzi ed accetta espressamente gli obblighi i cui all’articolo 6, comma 4, del Regolamento.

Riposto, lì _____

IL COMANDANTE DELL’UNITA’

IL TITOLARE DELLA DITTA
FORNITRICE

IL CONDUCENTE DEL VEICOLO
RIFORNITORE

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO

Autorizzazione nr. ____/____

SI AUTORIZZA.

Riposto, lì _____



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO

www.guardiacostiera.gov.it/riposto - telefono: 095 931 862

ORDINANZA N.19/2016

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO NEL PORTO DI RIPOSTO

ARTICOLO 1 Campo di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e lubrificanti effettuate, con qualsiasi mezzo, all'interno del Porto di Riposto nei confronti di tutte le unità navali e degli impianti fissi in banchina.

ARTICOLO 2 Definizioni

...omissis...

ARTICOLO 3 Modalità di esecuzione del bunkeraggio

...omissis...

ARTICOLO 4 Prescrizioni comuni per lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio

- Durante le operazioni di bunkeraggio sia da impianto fisso che da autobotte sono adottati i criteri di sicurezza di cui al presente articolo.
- I soggetti responsabili delle operazioni e del rispetto delle prescrizioni imposte, oltre al Comandante dell'unità rifornita ed all'Ufficiale di bordo responsabile delle operazioni, sono:
 - il titolare della società fornitrice del carburante e l'autista del veicolo (se il Bunkeraggio avviene a mezzo autobotte);
 - il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento (se il bunkeraggio avviene a mezzo impianto fisso);
- Si elencano, di seguito, le prescrizioni di sicurezza:
 - Tutti i presidi antincendio fissi e/o portatili delle navi, dei veicoli cisterna, degli impianti fissi e dei depositi costieri sono tenuti in stato di perfetta efficienza. A cura della ditta rifornitrice, in prossimità del distributore fisso o dell'autobotte sono predisposti, in posizione tale da essere immediatamente pronti all'uso:
 - Dotazioni di sicurezza antincendio stabilite dalla certificazione della prevenzione antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F.;
 - 50 metri di panne galleggianti;
 - Una scorta di almeno due sacchi da 25 Kg di materiale assorbente di tipo approvato nonché di mezzi di raccolta, per la bonifica delle acque eventualmente inquinate.
 - un bidone contenente almeno 50 litri di disperdente di tipo approvato;
 - per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata è opportunamente transennata con catenelle appoggiate su sostegni a non meno di 5 (cinque) metri dall'autobotte o distributore segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
 - le operazioni di rifornimento sono eseguite preferibilmente nelle ore diurne.

Se il rifornimento avviene in ore notturne, il percorso della manichetta ed il suo collegamento al collettore di imbarco della nave sono illuminati con intensità non inferiore a 10 lux ad un metro dai piani di lavoro. In tali casi l'impianto elettrico di illuminazione è realizzato in conformità alla Legge (al momento della emanazione del presente Regolamento, tra l'altro, alla L. nr.186 del 1968);

 - Il personale addetto al distributore fisso od all'autobotte ed il personale di bordo rispetta il divieto di fumo entro un area di 20 metri e di uso di fiamme libere o di strumenti che possano generare scintille a bordo ed entro 50 metri diffidando i terzi al rispetto di tali divieti.
 - È vietato procedere all'erogazione del carburante con unità affiancata ad altre;
 - le operazioni di bunkeraggio sono eseguite esclusivamente in presenza di condizioni meteomarine favorevoli. In caso di peggioramento delle condizioni durante le operazioni ed, in particolare, nel caso di scariche elettrostatiche in atmosfera, il rifornimento è immediatamente sospeso e ne viene data tempestiva notizia l'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;
 - durante le operazioni di bunkeraggio, in caso di fuoriuscite incontrollate di carburante, eventi dannosi o stati di pericolo, il Comandante della nave e la società rifornitrice informano immediatamente l'Autorità Marittima, adottano tutti i provvedimenti necessari al contenimento dell'evento e ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze e, in presenza di spandimenti, assicurano le necessarie azioni atte ad evitare la fuoriuscita ed a limitare fenomeni di inquinamento.

L'obbligo d'informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza della nave, delle persone e delle infrastrutture portuali. Sono a carico del fornitore del servizio e della nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica delle zona inquinata ed ogni altro costo derivante dalle attività contemplate nel presente Regolamento.

L'uso di prodotti chimici disinfettanti deve essere autorizzato dall'Autorità Marittima. A norma dell'art. 12 della Legge nr.979 del 31.12.1982, in caso di inadempienza da parte dei responsabili ovvero per motivi d'urgenza, l'Autorità Marittima ha facoltà di far eseguire per conto ed a spese degli stessi, tutte le misure ritenute necessarie per contenere ed abbattere l'inquinamento;

h) le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio devono essere in perfetto stato ed essere costruite in conformità alle norme EN1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni 12 mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità Gestione delle infrastrutture e per la navigazione e demanio marittimo nr.105 del 21 settembre 2000. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984). I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- date e pressioni di collaudo;
- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette. Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio" da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002;

i) tutte le unità navali che manovrano o navigano in prossimità di una unità intenta in operazione di bunkeraggio, procedono con la massima cautela, avendo cura di non generare moto ondoso tale da comprometterne la sicurezza delle operazioni in corso e mantenendosi comunque ad una distanza superiore al raggio di 20 metri.

4. Il Comandante dell'unità rifornita, durante l'operazione di bunkeraggio, cura e fa osservare personalmente o solidalmente con la società rifornitrice, le seguenti prescrizioni:

- Predisporre un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo personale di bordo;
- Issa a riva, di giorno, la bandiera "B" del Codice Internazionale dei segnali o, di notte, un fanale fisso a luce rossa visibile per 360°;
- Spegne i motori di propulsione e disinserisce il quadro elettrico, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- Impone il divieto di fumare nei ponti superiori;
- Vieta l'uso di fiamme libere di qualsiasi natura;
- Vieta l'uso di apparecchiature elettriche che possano generare scintille;
- Cura che i fumaioili dei locali macchine e le cucine siano dotate di reti parascintille o, in caso contrario, cura lo spegnimento degli impianti per tutta la durata del rifornimento;
- Non effettua operazioni di bunkeraggio durante temporali e, se iniziate, le sospende immediatamente;
- Effettua le opportune segnalazioni affinché altre unità non si avvicinino entro il raggio di 20 metri;
- Provvede affinché sia ventilato sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.

ARTICOLO 5 Prescrizioni particolari per il bunkeraggio con impianto fisso

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo distributori fissi installati in banchina sono eseguite durante l'apertura dell'esercizio rispettando le prescrizioni generali di cui all'articolo precedente ed, inoltre:

- I distributori automatici devono essere muniti, oltre alle dotazioni previste dall'articolo 4, dei seguenti dispositivi:
 - dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e mezzi antincendio prescritti nel medesimo D.M.;
 - dotazioni eventualmente prescritte dalla locale commissione ex art. 48 del R.C.N.;
- È apposto in posizione ben visibile un cartello con la scritta "RIFORMIMENTO CARBURANTE IN CORSO – VIETATO FUMARE".
- Le presenti disposizioni sono portate a conoscenza dell'utenza esponendo il presente regolamento in formato 70x100 in prossimità del distributore;
- L'ormeggio alle banchine in cui sono ubicati i distributori fissi è consentita ai soli mezzi che effettuano operazioni di bunkeraggio e per il solo periodo di tempo necessario per il rifornimento;
- Il rifornimento avviene soltanto con l'imbarcazione ormeggiata di fianco e non a più unità contemporaneamente.

ARTICOLO 6 Prescrizioni per il rifornimento dei distributori fissi sistemati in banchina

1. Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni. Per quanto applicabili, vigono le disposizioni dell'art. 7 del presente Regolamento.

2. Durante la caricazione a mezzo autobotti dei serbatoi del distributore fisso situato nella Banchina Arcidiacono del Molo di Sopraflutto è possibile procedere al contemporaneo rifornimento di una unità navale alle seguenti condizioni:

- i serbatoi impiegati (per il rifornimento all'unità e per la caricazione) devono essere differenti e separati;
- entrambe le operazioni devono avvenire da parte di una unica Ditta o vi deve essere corrispondenza fra i rappresentanti legali o fra i Direttori tecnici responsabili della sicurezza per la supervisione delle operazioni delle ditte coinvolte.

ARTICOLO 7 Prescrizioni per il bunkeraggio a mezzo autobotte

1. Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte sono effettuate all'interno del Porto di Riposto esclusivamente nelle sottoelencate banchine, meglio evidenziate nell'allegato stralcio planimetrico (All.1):

- Nel Molto di Sopraflutto sulle Banchine "C.te S. Puglionisi" e "Marò Costanzo";
- Nel porto turistico "Marina di Riposto-Porto dell'Etna" lungo i primi 80 metri, a partire dalla testata, lato esterno del molo "Sen. Dott. S. Rapisarda";
- Nella darsena comunale lungo tutto il lato esterno della banchina "T.V. G.B. Cardillo".

2. Le operazioni di rifornimento possono riguardare esclusivamente prodotti petroliferi con punto di infiammabilità determinato col sistema a vaso chiuso $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ed appartenenti ai prodotti della categoria "C".

3. Durante il rifornimento è assicurato apposito servizio di vigilanza a terra dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e/o da Guardie Fuochi con almeno 3 unità e secondo le prescrizioni di cui al comma 4, lett. f).

4. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 4 sono osservate le seguenti norme:

- la quantità di prodotto erogabile non può essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte;
- sulle banchine di cui al comma 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di autoarticolati (semirimorchi) o di autobotti comunque sprovviste di rimorchio (autotreni) e non è consentita la contemporanea presenza di più autobotti;
- ciascuna autobotte, si posiziona sulla relativa banchina con senso di marcia consono a quello di allontanamento del sedime verso la pubblica via ed esce dal Porto immediatamente dopo aver concluso il rifornimento;
- le autobotti, ovvero i distributori mobili, devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per trasporto di prodotti infiammabili e, quindi, alle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustione dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e di quelle contenute nel D.M. 31/07/1934 e successive modifiche. Il conducente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 15 maggio 1997;
- tra l'autobotte e la nave è garantita equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- Durante le operazioni di bunkeraggio che avvengono sulle banchine di cui al comma 1, su tutta la lunghezza della banchina interessata, è vietata la presenza di qualsiasi veicolo diverso dall'autobotte rifornitrice.

Il titolare della concessione demaniale (nel caso di banchina in concessione) e la società rifornitrice, sono responsabili in solido di verificare il completo sgombero dei veicoli presenti prima di iniziare il rifornimento e l'interdizione fisica all'accesso durante le operazioni;

- Sul Molo "Sen. Rapisarda", durante il rifornimento, non è consentito procedere all'erogazione di carburante dai distributori fissi ivi presenti;
- Se il servizio di sorveglianza è espletato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra impiegata deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima, che provvederà ad utilizzare per lo stesso scopo Guardie Fuochi abilitate, se disponibili o, in mancanza, a negare l'autorizzazione al rifornimento. Detto servizio, dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n°261 del 22 febbraio1996, con relativi oneri di spesa a carico del richiedente.

Se la sorveglianza è espletata da una guardia fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma;

i) le operazioni di rifornimento sono effettuate sotto il diretto controllo di un Ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente Regolamento. Il conducente dell'autobotte rimane sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;

j) l'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;

k) durante il rifornimento la nave sospende tutte le operazioni commerciali; in caso di navi traghetto, non vi devono essere passeggeri ed autovetture a bordo. Eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento;

l) non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte, né con distributori mobili posizionati all'interno dell'autorimessa della nave stessa;

m) **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELLA BANCHINA "M.COSTANZO":**

- L'autobotte, considerate le dimensioni della carreggiata stradale, si avvicina all'unità da rifornire esclusivamente a marcia indietro.

ARTICOLO 8 Autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio

...omissis...

Riposto, il 12 giugno 2016.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI RIPOSTO
Tenente di Vascello (CP) Luca PROVENZANO